



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE

Bando per la presentazione di progetti di azioni in favore dei giovani per la promozione della legalità e la crescita della cultura sportiva ai sensi dell'art. 4 del D.M. 21 giugno 2007 .

Art. 1

Oggetto del bando

1. Con il presente bando si intende dare attuazione a programmi di azioni volti a promuovere nei giovani la cultura della legalità e la crescita della cultura sportiva.
2. A tal fine il Dipartimento per le Politiche Giovanili e le Attività Sportive (di seguito Dipartimento) provvede a selezionare, tramite una Commissione all'uopo nominata, sulla base dei criteri e delle modalità di seguito riportate, i progetti più idonei a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1.

Art. 2.

Obiettivi dei progetti

1. Costituiscono oggetto del presente bando i progetti volti a promuovere la crescita tra i giovani della cultura sportiva, anche attraverso il rispetto delle regole in ambito sportivo, il rispetto dei beni di terzi e della collettività, il contrasto delle discriminazioni e della violenza legata allo svolgimento di eventi sportivi.
2. In particolare i progetti devono:
 - a) sviluppare azioni innovative in materia di mediazione dei conflitti e prevenzione della violenza legata allo svolgimento di eventi sportivi;
 - b) valorizzare gli aspetti positivi del tifo sportivo (aggregazione, partecipazione e socialità, competitività leale);
 - c) promuovere una sana cultura sportiva soprattutto tra gli adolescenti, anche con il coinvolgimento della scuola;
 - d) promuovere una cultura volta a contrastare qualsiasi tipo di razzismo, omofobia e xenofobia;
 - e) promuovere la cultura della non-violenza, della tolleranza e del rispetto delle persone e del patrimonio collettivo.

Art.3
Destinatari dei progetti.

1. I progetti devono essere attuati sul territorio nazionale e rivolti a favore dei giovani, cittadini italiani o stranieri fino a 35 anni, residenti sul territorio nazionale al momento della attuazione dei progetti medesimi.

Art. 4
Risorse programmate.

1. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente bando è di euro 1.000.000a valere sulle risorse assegnate al Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

2. Ciascun progetto è finanziabile nella misura massima di 25.000 euro. I progetti che presentano un costo complessivo superiore a 25.000 euro sono finanziabili solo entro tale limite, previa dimostrazione, con idonea documentazione, dell'esistenza di adeguate forme di finanziamento per il costo residuo.

Art. 5
Soggetti proponenti

1. Sono ammessi a presentare i progetti le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e comunque i soggetti privati che non hanno scopo di lucro e che operano abitualmente, e comunque da non meno di dodici mesi, con soggetti, gruppi e aggregazioni giovanili che frequentano, da spettatori, gli stadi e i palazzetti dello sport.

2. I legali rappresentanti del soggetto proponente non devono essere destinatari di provvedimenti di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401 e comunque non devono essere stati condannati in via definitiva per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

3. Ciascun proponente può presentare un solo progetto.

4. Possono essere indicate nel progetto eventuali forme di partenariato con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 6.
Durata dei progetti.

1. Sono ammessi alla valutazione progetti della durata non superiore ad un anno. Sono altresì ammissibili progetti di durata pluriennale, fermo restando che il finanziamento e la relativa rendicontazione si riferiscono ad un periodo annuale.

Art. 7.

Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti

1. I progetti devono essere corredati dalla seguente documentazione:
 - a) domanda di finanziamento, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente ed accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla fotocopia del documento di identità dello stesso;
 - b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo del proponente;
 - c) formulario in allegato 1, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;
 - d) autocertificazione, rilasciata dai legali rappresentanti del soggetto proponente, attestante l'assenza delle condizioni di cui all'art. 5, comma 2;
 - e) relazione illustrativa del progetto, con particolare riferimento al contesto sociale e territoriale sul quale si intende intervenire, agli strumenti e alle azioni che si intendono porre in essere, alle diverse fasi del progetto, alle competenze e professionalità poste a disposizione del progetto, agli eventuali apporti di soggetti pubblici e privati coinvolti nella realizzazione del progetto, attestati da appositi accordi;
 - f) preventivo di spesa, compilato analiticamente e suddiviso nelle seguenti categorie: 1) personale; 2) mezzi e attrezzature; 3) spese di gestione; 4) costi generali; 5) spese di produzione e divulgazione di materiale, anche editoriale.

Art. 8.

Requisiti di ammissibilità

1. I progetti non corredati dalla documentazione di cui all'articolo 7 sono inammissibili.
2. Non sono altresì ammissibili i progetti che:
 - a) presentino un costo complessivo superiore ad euro 25.000, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2;
 - b) non rispettino le modalità e i termini di presentazione previsti dall'articolo 12;
 - c) prevedano spese per il personale ed i costi generali complessivamente eccedenti il 40% del valore del progetto

Art. 9

Assistenza tecnica per la predisposizione delle domande.

1. Per avere informazioni sul presente bando e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati possono rivolgersi al Dipartimento all'indirizzo di posta elettronica bandosport@governo.it. Laddove i quesiti siano di interesse generale, le relative risposte saranno pubblicate come FAQ (domande frequenti) nel sito www.pogas.it.
2. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando saranno rese disponibili sullo stesso sito www.pogas.it note tecniche esplicative per la compilazione del formulario.

Art. 10
Valutazione dei progetti

1. La valutazione dei progetti è effettuata da apposita Commissione nominata dal Responsabile del Dipartimento.
2. La Commissione provvede alla valutazione dei progetti utilizzando apposite griglie tecniche di attribuzione del punteggio sulla base dei seguenti criteri:
 - a) qualità della proposta sotto il profilo organizzativo e gestionale e della fattibilità dell'intervento;
 - b) numero dei possibili destinatari del progetto;
 - c) esperienza e capacità organizzativa del proponente comprovata da idonea documentazione attestante i progetti attuati in precedenza;
 - d) idoneità del progetto a porsi come modello per la diffusione di buone pratiche;
 - e) previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano per promuovere la cultura della legalità e la crescita della cultura sportiva;
 - f) capacità di interazione con altri progetti aventi analogo oggetto;
 - g) disponibilità di personale in possesso di adeguata professionalità.

Art. 11
Obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e ammissibilità delle spese.

1. Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili sono definiti in apposita convenzione stipulata tra il soggetto proponente e il Dipartimento. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla accettazione delle condizioni fissate nella convenzione nella quale sono definite anche le modalità di rendicontazione e verifica dell'attuazione del progetto.
2. Alla firma della convenzione viene erogato un anticipo sul finanziamento non superiore al 20%. L'ulteriore erogazione avviene in due distinti momenti: a seguito di una verifica intermedia, e al termine del progetto, previa verifica della rendicontazione finanziaria e della relazione sull'attività svolta. Il Dipartimento si riserva di revocare in tutto o in parte il contributo in caso di inadempienze gravi e di omessa o incompleta rendicontazione

Art. 12
Modalità e termini di presentazione della domanda.

1. Le domande di finanziamento, corredate dalla documentazione prevista dall'art. 7, devono pervenire al Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive - Via della Mercede 9 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le buste contenenti le domande di finanziamento, corredate dalla documentazione prevista dall'art. 7 (un originale e 2 copie), devono recare le seguenti diciture: "Progetto di azioni in favore della promozione della legalità e della crescita della cultura sportiva" e "non aprire".

3. Le domande possono essere spedite con raccomandata A/R, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione. La consegna a mano può essere effettuata dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, presso il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, Via della Mercede 9, piano quinto.

Roma, 23 gennaio 2008

Il Responsabile del Dipartimento
Roberto Giovanni Marino